



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;



VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce il comma 2-*bis* all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 del, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale, all'articolo 2, commi 1 e 2, è stato ridenominato il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica” e ne sono stati definiti nuovi compiti e funzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, anche “MASE”);

VISTA la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2021) 699 final del 17 novembre 2021, recante “Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, che definisce, oltretutto, obiettivi di lungo periodo connessi al raggiungimento di un consumo di suolo netto pari a zero;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che, all'articolo 1, comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

CONSIDERATO, quindi, che, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non sono trasferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della citata legge 29 dicembre 2022, n.197, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, a favore delle regioni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente con note n. 13963 del 26/03/2024 e n. 12409 del 26/03/2024;

ACQUISITO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con prot. n. 48830 del 7/11/2024, acquisito al prot. MASE n. 0205665 del 11/11/2024;

ACQUISITO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con prot. n. 248305 del 28/11/2024, acquisito al prot. MASE n. 0031561 del 29/11/2024;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 239/CRS del 10/12/2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il Sen. Matteo Salvini è stato nominato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATA la necessità di avviare la predisposizione delle procedure connesse alla programmazione degli interventi per il contrasto al consumo di suolo in ambito urbano e periurbano;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (nel seguito, "legge di bilancio per il 2023"), sono definiti i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, da attuarsi mediante interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati, nonché le modalità di revoca delle risorse. Le risorse sono destinate alle regioni e sono riportate, unitamente ai criteri di riparto, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per consentire una programmazione di interventi pluriennale di valenza significativa, le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono ripartite tra le regioni per annualità secondo le quote di cui all'allegato 1.



3. La procedura di programmazione degli interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano viene definita nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni avviano la raccolta delle proposte di intervento, così come descritto nell'allegato 2, e completano la fase istruttoria entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto di cui all'articolo 5, comma 3. Con uno o più accordi, definiti tra ciascuna regione e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro i 180 giorni successivi, sono programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse assegnate per ogni annualità. Per ciascuno intervento sono individuati il relativo Codice unico di Progetto (CUP), il cronoprogramma, il soggetto attuatore ed eventuali risorse aggiuntive.
4. Fermo quanto stabilito al successivo comma 6, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici competenti, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte delle regioni e di rendicontazione delle spese.
5. Entro 10 giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, per ciascuna regione, all'invio dei predetti accordi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle risorse di cui all'allegato 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'erogazione annuale delle risorse alle regioni, su richiesta delle medesime regioni secondo le seguenti modalità:
 - a) fino al 30%, a titolo di anticipazione del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
 - b) fino al 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte della stessa regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati nell'ambito regionale per un importo dei pagamenti almeno pari al 25% del finanziamento complessivo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3;
 - c) fino al 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati nell'ambito regionale per un importo dei pagamenti almeno pari al 55% del finanziamento complessivo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3;
 - d) per la quota restante del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati per importo dei pagamenti almeno pari al 75% del finanziamento complessivo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3.
 - e) La quota di finanziamento è decurtata della quota statale relativa agli interventi programmati eventualmente non avviati.
7. Le risorse destinate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi.



8. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3, per espressa rinuncia della regione beneficiaria, ovvero per l'assenza di interventi in graduatoria, sono ripartite, secondo le annualità di finanziamento, tra le amministrazioni restanti secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, rideterminati non considerando l'amministrazione interessata.
9. La quota del Fondo per il contrasto al consumo di suolo stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari a complessivi euro 2.640.950 e a complessivi euro 2.858.650 è resa indisponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 2 **(Fonti di finanziamento)**

1. Il programma di interventi è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per il contrasto del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023, allocate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il quale presenta una dotazione di 10 milioni di euro, iscritte in conto residui per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a valere su altre fonti finanziarie regionali disponibili che devono essere indicate negli accordi di cui all'articolo 1, comma 3. Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sono comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il soggetto attuatore dell'intervento deve individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023 non siano sufficienti, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, ovvero la realizzazione di un lotto completo, pena la revoca del finanziamento ai sensi del successivo articolo 4.

Articolo 3 **(Modalità di monitoraggio)**

1. L'impiego delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023 per la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, ripartite con i criteri di cui al precedente articolo 1, viene monitorato attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), mediante i codici identificativi dell'opera (CUP) e della gara (CIG) ai quali ogni intervento deve essere associato.
2. Entro 30 giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1, contenenti l'elenco degli interventi programmati, i soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare il sistema di monitoraggio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inserendo le informazioni anagrafiche, fisiche e procedurali.
3. I medesimi soggetti attuatori di cui al comma 2 provvedono all'aggiornamento tempestivo dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle quote successive di finanziamento da parte delle regioni fino ad avvenuta integrazione e aggiornamento.



4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, mediante la Direzione generale competente, provvede con cadenza trimestrale alla verifica degli aggiornamenti operati dai soggetti attuatori sulla banca dati BDAP.
5. Le regioni restano comunque responsabili finali del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento.

Articolo 4 **(Revoca e nuova programmazione)**

1. In caso di mancata pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento programmato da parte dell'ente beneficiario e/o attuatore entro il termine di dodici mesi dall'avvenuta programmazione degli interventi con accordo di cui all'articolo 1, comma 3, il finanziamento è revocato.
2. Comporta la revoca del finanziamento anche la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".
4. Le eventuali economie restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, nonché per permettere la realizzazione degli stessi.
5. Le disponibilità derivanti dalla revoca del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, ovvero dalle economie eventualmente conseguite al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalle regioni a favore di altri interventi individuati secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria della medesima regione, previa conferma della permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 5 **(Disposizioni finali)**

1. Le aree su cui sono programmati gli interventi a valere sul Fondo per il contrasto del consumo di suolo devono essere pubbliche e prive di vincoli ostativi per la realizzazione dell'intervento, che, una volta completato, determina un vincolo urbanistico definitivo di "area verde inedificabile ad uso pubblico". Il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell'impegno, assunto mediante delibera del Consiglio comunale, di introduzione sull'area di intervento del vincolo di "area verde inedificabile ad uso pubblico" negli strumenti urbanistici.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può eseguire verifiche a campione sulla realizzazione degli interventi finanziati per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o delle Autorità di bacino distrettuali.



3. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

On. Gilberto Pichetto Fratin

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Sen. Matteo Salvini

Il Ministro dell'economia e delle finanze

On. Giancarlo Giorgetti



ALLEGATO 1

Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2023-2027.

Il riparto tiene conto della superficie territoriale con peso del 50% (che è indice della dimensione del territorio in rapporto al quale le problematiche ambientali possono essere proporzionalmente vaste), della popolazione residente con peso del 40% (che è indice del numero di abitanti a cui sono rivolte le soluzioni delle problematiche ambientali) e della densità di suolo consumato con peso del 10%. Il dato di densità di suolo consumato viene introdotto con peso del 10% quale componente minima di bilanciamento del dato sulla popolazione residente, a cui è correlabile; esso incide marginalmente sui territori con un rapporto più alto tra consumo di suolo e popolazione residente per consentire una relativa maggiore azione di contrasto al consumo di suolo. (Gli importi sono in migliaia di euro)

regioni/PA	superficie territoriale		popolazione residente		consumo di suolo			valori parziali		
	superficie 2022 - ISTAT (ha)	percentuale superficie sul totale nazionale	popolazione 2022 - ISTAT (num.)	percentuale popolazione sul totale nazionale	superficie consumo suolo 2022 - ISPRA (ha)	densità consumo di suolo 2022 (-)	percentuale densità consumo suolo normalizzata	percentuale superficie sul totale nazionale peso 50%	percentuale popolazione sul totale nazionale peso 40%	percentuale densità consumo suolo normalizzata peso 10%
Piemonte	2,538,670	8.40%	4,256,350	7.21%	169,655	0.067	4.95%	4.20%	2.88%	0.49%
Valle d'Aosta	326,085	1.08%	123,360	0.21%	7,001	0.021	1.59%	0.54%	0.08%	0.16%
Liguria	541,615	1.79%	1,509,227	2.56%	39,299	0.073	5.37%	0.90%	1.02%	0.54%
Lombardia	2,386,310	7.90%	9,943,004	16.84%	289,386	0.121	8.98%	3.95%	6.74%	0.90%
PA Bolzano	739,786	2.45%	532,616	0.90%	20,107	0.027	2.01%	1.22%	0.36%	0.20%
PA Trento	620,686	2.05%	540,958	0.92%	21,517	0.035	2.57%	1.03%	0.37%	0.26%
Veneto	1,834,537	6.07%	4,847,745	8.21%	218,230	0.119	8.81%	3.04%	3.28%	0.88%
Friuli-Venezia Giulia	793,248	2.63%	1,194,647	2.02%	63,375	0.080	5.91%	1.31%	0.81%	0.59%
Emilia-Romagna	2,244,454	7.43%	4,425,366	7.50%	200,320	0.089	6.61%	3.72%	3.00%	0.66%
Toscana	2,298,744	7.61%	3,663,191	6.21%	141,827	0.062	4.57%	3.81%	2.48%	0.46%
Umbria	846,422	2.80%	858,812	1.45%	44,543	0.053	3.90%	1.40%	0.58%	0.39%
Marche	940,118	3.11%	1,487,150	2.52%	64,751	0.069	5.10%	1.56%	1.01%	0.51%
Lazio	1,723,172	5.70%	5,714,882	9.68%	139,918	0.081	6.01%	2.85%	3.87%	0.60%
Abruzzo	1,083,150	3.59%	1,275,950	2.16%	54,210	0.050	3.71%	1.79%	0.86%	0.37%
Molise	446,044	1.48%	292,150	0.49%	17,414	0.039	2.89%	0.74%	0.20%	0.29%
Campania	1,367,060	4.53%	5,624,420	9.53%	142,625	0.104	7.72%	2.26%	3.81%	0.77%
Puglia	1,954,052	6.47%	3,922,941	6.65%	158,695	0.081	6.01%	3.23%	2.66%	0.60%
Basilicata	1,007,311	3.33%	541,168	0.92%	31,701	0.031	2.33%	1.67%	0.37%	0.23%
Calabria	1,522,161	5.04%	1,855,454	3.14%	76,319	0.050	3.71%	2.52%	1.26%	0.37%
Sicilia	2,583,255	8.55%	4,833,329	8.19%	167,590	0.065	4.80%	4.28%	3.28%	0.48%
Sardegna	2,409,945	7.98%	1,587,413	2.69%	80,029	0.033	2.46%	3.99%	1.08%	0.25%
totale	30,206,826	100.00%	59,030,133	100.00%	2,148,515	1.351	100.00%	50.00%	40.00%	10.00%

regioni/PA	coefficienti di riparto Fondo contrasto consumo di suolo	suddivisione risorse economiche (migliaia di euro)					
		annualità 2023	annualità 2024	annualità 2025	annualità 2026	annualità 2027	totale complessivo 2023-2027
Piemonte	7.58%	758.11	1,516.21	2,274.32	3,790.53	3,790.53	12,129.71
Valle d'Aosta	0.78%	78.23	156.46	234.69	391.14	391.14	1,251.66
Liguria	2.46%	245.64	491.27	736.91	1,228.18	1,228.18	3,930.16
Lombardia	11.59%	1,158.53	2,317.06	3,475.59	5,792.65	5,792.65	18,536.47
PA Bolzano*	1.79%	178.67	357.33	536.00	893.33	893.33	2,858.65
PA Trento*	1.65%	165.06	330.12	495.18	825.30	825.30	2,640.95
Veneto	7.20%	720.22	1,440.44	2,160.66	3,601.10	3,601.10	11,523.51
Friuli-Venezia Giulia	2.71%	271.40	542.80	814.20	1,357.00	1,357.00	4,342.40
Emilia-Romagna	7.37%	737.46	1,474.92	2,212.38	3,687.30	3,687.30	11,799.35
Toscana	6.74%	674.40	1,348.80	2,023.20	3,372.00	3,372.00	10,790.41
Umbria	2.37%	237.26	474.52	711.77	1,186.29	1,186.29	3,796.13
Marche	3.07%	307.37	614.75	922.12	1,536.87	1,536.87	4,917.99
Lazio	7.33%	732.59	1,465.18	2,197.78	3,662.96	3,662.96	11,721.47
Abruzzo	3.03%	302.80	605.60	908.40	1,514.00	1,514.00	4,844.82
Molise	1.23%	122.53	245.06	367.59	612.65	612.65	1,960.49
Campania	6.85%	684.64	1,369.28	2,053.92	3,423.21	3,423.21	10,954.26
Puglia	6.49%	649.39	1,298.79	1,948.18	3,246.97	3,246.97	10,390.31
Basilicata	2.27%	226.70	453.41	680.11	1,133.52	1,133.52	3,627.27
Calabria	4.15%	414.80	829.61	1,244.41	2,074.02	2,074.02	6,636.86
Sicilia	8.03%	803.14	1,606.28	2,409.41	4,015.69	4,015.69	12,850.21
Sardegna	5.31%	531.06	1,062.12	1,593.17	2,655.29	2,655.29	8,496.92
totale	100.00%	10,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	160,000.00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191".



ALLEGATO 2

PROCEDURA PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DEI SUOLI DEGRADATI IN AMBITO URBANO E PERIURBANO

1. Premessa

La presente procedura dettaglia le fasi di proposta, di istruttoria e di valutazione previste al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, a valere sulle risorse economiche del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" di cui all'articolo 1, comma 695, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, anche "MASE").

La rinaturalizzazione dei suoli, attraverso l'incremento degli spazi verdi in ambito urbano e periurbano che favoriscono la riattivazione dei servizi ecosistemici annullati dalle azioni di impermeabilizzazione, compattazione, erosione e deterioramento, ha lo scopo di aumentare la sensibilità e l'attenzione verso la tutela del suolo per arrestarne il consumo.

La programmazione degli interventi avviene tramite la stipula di accordi di programma di cui all'articolo 1 del presente decreto. Le Regioni raccolgono le richieste di finanziamento avanzate dai rispettivi enti locali, entro 60 giorni dalla presentazione dell'avviso, per la successiva valutazione di ammissibilità. Le richieste di finanziamento ammissibili, mediante le modalità descritte nel paragrafo 2, sono messe a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali e del MASE per le successive attività istruttorie. L'avvio della procedura di programmazione e le modalità di presentazione delle proposte di intervento da parte degli enti locali sono comunicati attraverso i canali web del MASE e delle Regioni.

2. Proposte di finanziamento degli interventi

Le proposte di finanziamento degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano devono essere identificate dal Codice Unico di Progetto (CUP) e sono avanzate dalle Regioni, entro 180 giorni, sulla base di quanto pervenuto dai rispettivi



enti locali. Le Regioni operano una prima selezione finalizzata a definire l'ammissibilità delle proposte di finanziamento di interventi loro pervenute, escludendo quelle proposte:

- che non risultano coerenti con le finalità del Fondo per il contrasto del consumo di suolo in argomento e con i contenuti del presente documento, ovvero che non producono una effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento;
- che riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
- il cui fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, non sia compatibile con le risorse economiche loro assegnate dal Fondo medesimo;
- che non contengono gli elaborati previsti dal successivo paragrafo 6;
- che non sono identificati con il CUP;
- che prevedono risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.

Le proposte devono riguardare interventi di ripristino ecologico da eseguirsi su siti di proprietà pubblica, ovvero acquisiti al demanio pubblico, e privi di ogni vincolo territoriale o urbanistico ostativo alla esecuzione dell'intervento. La progettazione dell'intervento dovrà prevedere la destinazione ad "area verde ad uso pubblico" e un vincolo di inedificabilità che deve risultare come prescrizione negli atti di approvazione della progettazione dell'intervento. Il finanziamento potrà essere erogato esclusivamente a seguito dell'impegno di introduzione sul sito di intervento del vincolo di "area verde inedificabile" negli strumenti urbanistici mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della disciplina urbanistica regionale vigente.

Le Regioni assegnano alle proposte di intervento, selezionate come ammissibili, un punteggio di priorità in relazione alle esigenze di realizzazione dell'intervento (12=alta, 8=media, 4=bassa, 0=nulla), determinate dalla compresenza delle seguenti condizioni e come schematizzato in Tabella 1:

- a) cofinanziamento dell'intervento;
- b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di



rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;

- c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Le proposte di interventi ammissibili e i relativi elaborati progettuali sono quindi caricati, a cura delle Regioni, nell'apposita area istruttoria "Rinaturalizzazione suolo degradato" disponibile sul database RENDIS-web di ISPRA (http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/lista_istruttorie.jsp).

Nell'area istruttoria del database sono previste anche le pagine dedicate all'istruttoria tecnica degli interventi e alla valutazione della significatività ambientale dell'intervento, nonché le modalità per la richiesta di eventuali integrazioni documentali a Regioni. Infine, nell'area istruttoria sono caricati anche tutti i documenti di monitoraggio, successivi al finanziamento dell'intervento, correlati al trasferimento delle risorse (atti di approvazione del progetto esecutivo, Deliberazioni di Consiglio Comunale sul vincolo di "area verde inedificabile ad uso pubblico", bando di gara pubblicato per l'affidamento dei lavori, provvedimento di avvio dei lavori, certificato conclusione dei lavori).

3. Istruttoria tecnica degli interventi

L'istruttoria tecnica degli interventi viene effettuata dalle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti, d'intesa con le Regioni interessate, entro 90 giorni da quando la documentazione tecnica viene caricata nell'area istruttoria di RENDIS per ogni proposta di intervento ammissibile. Per cui le Autorità di bacino distrettuali, prima di procedere con l'istruttoria tecnica, operano la verifica della presenza e dei contenuti minimi della documentazione tecnica di cui al paragrafo 6 e ne chiedono eventualmente le integrazioni documentali alle Regioni. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, la mancata integrazione documentale sul database RENDIS determina l'esito finale negativo dell'istruttoria tecnica.

L'istruttoria tecnica riguarda i seguenti aspetti relativi alla:

- a) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente (piani stralcio sull'assetto idrogeologico, piani stralcio sulla gestione delle acque, eventuali piani stralcio sulla difesa della risorsa suolo, ecc.);



- b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel successivo paragrafo 7, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
- c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico (l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati).

L'istruttoria tecnica viene caricata su RENDIS con l'esito finale e le osservazioni su ogni aspetto di compatibilità sopra riportato, nonché con i relativi punteggi di compatibilità (3=alta, 2=media, 1=bassa, 0 = nulla), determinati come schematizzato in Tabella 1.

4. Valutazione della significatività ambientale dell'intervento

Per significatività ambientale dell'intervento si intende la qualità e quantità di effetti benefici ambientali generati dall'intervento nell'ambito urbano e periurbano, che sinteticamente vengono riportati nel successivo paragrafo 8.

La valutazione della significatività ambientale dell'intervento viene effettuata entro 90 giorni dalla Direzione generale competente in materia di suolo del MASE, con il supporto scientifico di ISPRA e con il supporto tecnico e operativo delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni interessate, da quando l'istruttoria tecnica viene caricata nell'area RENDIS per le proposte di intervento con esito finale positivo.

La valutazione della significatività ambientale dell'intervento riguarda i seguenti aspetti relativi alla:

- a) significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano (ubicazione rispetto al perimetro urbano come definito nel paragrafo 9);
- b) significatività di estensione dell'intervento (superficie in mq dell'area di intervento);
- c) significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo in termini di compresenza di:
 - 1. percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);



2. percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);

3. recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

La valutazione della significatività ambientale dell'intervento viene caricata su RENDIS, con l'esito finale e le osservazioni su ogni aspetto di significatività sopra riportato, nonché i relativi punteggi di compatibilità (3=alta, 2=media, 1=bassa, 0 = nulla), determinati come schematizzato in Tabella 1.

5. Determinazione della graduatoria di finanziamento

La graduatoria di finanziamento degli interventi viene determinata per ogni Regione attraverso la sommatoria dei punti assegnati per ogni componente di graduatoria durante la fase di proposta, la fase di istruttoria e la fase di valutazione. I punti sono assegnati seguendo i parametri di punteggio come declinati nei paragrafi precedenti e come schematizzati nella seguente Tabella 1.

<i>Competenza</i>	<i>Componente di graduatoria</i>	<i>Punti - grado</i>	<i>Parametri di punteggio</i>
Regioni	<i>Priorità della proposta</i>	<i>12 = alta</i>	<i>Compresenza di 3 condizioni su 3</i>
		<i>8 = media</i>	<i>Compresenza di 2 condizioni su 3</i>
		<i>4 = bassa</i>	<i>Presenza di 1 condizione su 3</i>
		<i>0 = nulla</i>	<i>Nessuna condizione presente</i>
Autorità di bacino distrettuale d'intesa con le Regioni interessate	<i>Compatibilità con le prescrizioni delle pianificazioni stralcio di bacino</i>	<i>3 = alta</i>	<i>Compatibile con le previsioni di 3 piani</i>
		<i>2 = media</i>	<i>Compatibile con le previsioni di 2 piani</i>
		<i>1 = bassa</i>	<i>Compatibile con le previsioni di 1 piano</i>
		<i>0 = nulla</i>	<i>Compatibile con le previsioni di 0 piani</i>
	<i>Compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione (tecnica/finanziaria)</i>	<i>3 = alta</i>	<i>>90% di opere di rinaturalizzazione</i>
		<i>2 = media</i>	<i>>70% di opere di rinaturalizzazione</i>
		<i>1 = bassa</i>	<i>>50% di opere di rinaturalizzazione</i>
		<i>0 = nulla</i>	<i>>30% di opere di rinaturalizzazione</i>
	<i>Compatibilità con la mitigazione rischio idrogeologico</i>	<i>3 = alta</i>	<i>Considerevole mitigazione</i>
		<i>2 = media</i>	<i>Discreta mitigazione</i>
		<i>1 = bassa</i>	<i>Minima mitigazione</i>
		<i>0 = nulla</i>	<i>Nessuna mitigazione</i>



Direzione generale competente in materia di suolo del MASE, con il supporto scientifico di ISPRA e tecnico e operativo delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni	<i>Significatività di ubicazione</i>	<i>3 = alta</i>	<i>Centrale al perimetro urbano</i>
		<i>2 = media</i>	<i>Marginale interna al perimetro urbano</i>
		<i>1 = bassa</i>	<i>Marginale esterna al perimetro urbano</i>
		<i>0 = nulla</i>	<i>Molto esterna al perimetro urbano</i>
	<i>Significatività di estensione</i>	<i>3 = alta</i>	<i>>10.000 mq</i>
		<i>2 = media</i>	<i><10.000 mq - >5.000 mq</i>
		<i>1 = bassa</i>	<i><5.000 - >2.000 mq</i>
		<i>0 = nulla</i>	<i><2.000 mq</i>
	<i>Significatività delle azioni</i>	<i>3 = alta</i>	<i>Compresenza di 3 azioni su 3</i>
		<i>2 = media</i>	<i>Compresenza di 2 azioni su 3</i>
		<i>1 = bassa</i>	<i>Presenza di 1 azione su 3</i>
		<i>0 = nulla</i>	<i>Presenza di 0 azioni su 3</i>

Tabella 1 – schematizzazione delle fasi istruttorie, delle componenti di graduatoria e dei relativi parametri di punteggio.

L'insieme delle graduatorie parziali costituisce la graduatoria nazionale. Nelle graduatorie, a parità di punteggio, assumono priorità gli interventi con maggiore punteggio di valutazione della significatività ambientale dell'intervento. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto di riparto, sono programmati gli interventi secondo ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse ripartite per ogni Regione, tenuto conto delle disponibilità economiche per ogni annualità. Nell'ambito dei medesimi accordi sono disciplinate le modalità di riprogrammazione degli interventi sulla base degli intervenuti aggiornamenti delle graduatorie.

6. Contenuti minimi degli elementi informativi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento

I contenuti minimi degli elementi informativi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento sono predisposti tenendo conto delle previsioni e degli aspetti specificati nei paragrafi precedenti del presente documento. I contenuti minimi degli elementi informativi, da elaborare in una forma sintetica, sono i seguenti:

1. corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento;
2. certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico *ante e post operam*;



3. stato di degrado del suolo e cause;
4. modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste;
5. obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento;
6. indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento;
7. eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento;
8. cronoprogramma tecnico-finanziario;
9. elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie;
10. quadro economico;
11. tabella compilata con gli elementi informativi di sintesi (Tabella 2).

Con riferimento al soprastante punto 11., si precisa che, per consentire una più rapida verifica dei contenuti, con la documentazione sintetica a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento viene riportata anche la seguente Tabella 2, compilata con le indicazioni degli elementi informativi di sintesi richiesti e le relative mappe di sintesi. Tali informazioni sono oggetto di verifica in fase di istruttoria e di valutazione.

Componente di graduatoria	Elementi informativi di sintesi da riportare
Priorità della proposta	<i>Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale esistenza:</i> • di possibili cofinanziamenti dell'intervento, • di programmazioni di rinaturalizzazione di aree urbane, • di programmazioni di interventi di rigenerazione urbana.
Compatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino	<i>Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino vigenti.</i>
Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione	<i>Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con le opere di rinaturalizzazione elencate a titolo di esempio nel paragrafo 7 del presente documento.</i>
Compatibilità con la mitigazione rischio idrogeologico	<i>Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con azioni di mitigazione del rischio idrogeologico</i>



	<i>o interventi integrati previsti e i possibili contributi di mitigazione che l'intervento di rinaturalizzazione può apportare.</i>
Significatività di ubicazione	<i>Riportare informazioni e allegare* mappe sintetiche relative alla ubicazione dell'intervento rispetto al perimetro urbano.</i>
Significatività di estensione	<i>Riportare informazioni e allegare* mappe sintetiche relative alla estensione dell'intervento in mq.</i>
Significatività delle azioni	<i>Riportare informazioni e allegare* mappe sintetiche relative:</i> • <i>alla superficie di de-impermeabilizzazione e inerbimento,</i> • <i>alla superficie di copertura arborea prevista,</i> • <i>alla eventuale modalità di recupero delle acque meteoriche.</i>

**Le mappe sintetiche, dove possibile, possono essere inserite anche nel riquadro della tabella.*

Tabella 2 – schematizzazione degli elementi informativi di sintesi.

7. Tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli di riferimento

Le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli prese a riferimento sono in generale quelle attinenti ai lavori di ingegneria naturalistica e, in particolare, al seguente elenco di lavorazioni primarie e secondarie, esemplificativo e non esaustivo:

lavorazioni primarie

- *lavorazioni di de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati* che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate;

lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)

- *lavorazioni di demolizione aggiuntivi*: demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di medio-



grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento);

- lavorazioni del terreno: riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, ecc.;
- lavorazioni di integrazione del suolo: aggiunta di nuovo suolo proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente il suolo finale dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm;
- lavorazioni di arricchimento del suolo: incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc.;
- piantumazioni di vegetazione arborea secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio;
- piantumazione di vegetazione arbustiva di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio;
- impianto irriguo in sub-irrigazione;
- sistemi di recupero delle acque meteoriche: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.);
- formazione di settori di coltivazione ortaggi: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc.;
- opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde, nel limite del 10% dell'importo dei lavori (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.);
- azioni non strutturali di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative ed educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.).

Gli interventi di rinaturalizzazione del suolo non possono riguardare aree di cantiere di altri interventi, in quanto per questi ultimi la relativa autorizzazione prevede già il ripristino e rinaturalizzazione dei suoli.



Le attività di manutenzione future per il mantenimento dell'efficacia e della qualità delle opere e degli impianti a verde sono a carico degli enti beneficiari finali del finanziamento, da prevedere nella progettazione esecutiva posta a bando di gara.

8. Effetti benefici ambientali generati dall'intervento di rinaturalizzazione dei suoli

Gli effetti benefici ambientali dell'intervento di rinaturalizzazione dei suoli possono essere riassunti, in maniera non esaustiva, come segue.

La rinaturalizzazione di un'area impermeabilizzata nel centro abitato, attraverso la realizzazione di un'area verde con essenze arboree e arbustive, comporta un considerevole aumento dell'infiltrazione delle acque meteoriche, un miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'assorbimento dell'anidride carbonica e rilascio di ossigeno, una riduzione dell'assorbimento di calore della superficie urbana, ombreggiamento e frescura nei periodi caldi, miglioramento dell'assetto paesaggistico e dell'arredo urbano, un generale miglioramento microclimatico nei dintorni della nuova area verde.

Per questo motivo, se l'intervento ricade nei pressi della zona centrale dell'abitato, garantisce il massimo beneficio diretto a un maggior numero di persone e consente una maggiore fruibilità. Se invece l'intervento viene realizzato distante dalle zone abitate, il beneficio è da considerarsi di riflesso in quanto non investe direttamente le abitazioni e quindi di minore impatto.

In questo contesto, ovviamente, più grande è la superficie della nuova area verde, maggiori sono i benefici ambientali che ne derivano, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Di conseguenza, particolare attenzione viene dedicata alla percentuale di superficie dell'intervento che subisce una completa rinaturalizzazione del suolo e che viene coperta da vegetazione con riattivazione dei relativi servizi ecosistemici (incremento materia organica, capacità di assorbimento del carbonio, habitat per la biodiversità, permeabilità, capacità di filtro, ecc.). Tale percentuale deve essere la più alta possibile e comunque non inferiore al 90% rispetto alla superficie complessiva dell'intervento.

Medesimo principio vale anche per la quantità di alberi impiantati grazie ai quali i benefici ambientali si amplificano. Per cui assume significato la densità di copertura arborea che ne risulterà nel tempo (misurata come rapporto tra la sommatoria delle superfici in pianta delle chiome e la superficie dell'area dell'intervento) che deve essere più ampia possibile e comunque non inferiore al 50%. Tale azione incide anche, unitamente al contesto complessivo dell'area verde, sul benessere delle persone in quanto favoriscono le attività ricreative, culturali e sociali.



Infine, assume grande significatività anche il recupero delle acque meteoriche, di vitale importanza per il mantenimento in vita degli apparati vegetazionali impiantati nell'area di intervento. Avere disponibilità di acqua di irrigazione, anche se limitata, ma con l'utilizzo di sistemi di sub irrigazione, che richiedono meno del 50% dell'acqua rispetto ai sistemi di irrigazione tradizionali, consente alla vegetazione di continuare a svolgere a pieno le proprie funzioni vitali anche nei periodi di stress idrico. In questo modo si potrà fruire del benessere ambientale che deriva dalla vegetazione anche nei momenti di maggiore necessità, come ondate di calore, siccità, ecc.

Tra i sistemi di recupero delle acque meteoriche si possono ricordare i laghetti o cisterne a cielo aperto, che con i loro volumi di invaso possono contribuire a ridurre i deflussi superficiali urbani. In alternativa si possono prevedere opere interrato come cisterne o serbatoi. Si devono comunque prevedere opere accessorie funzionali alla irrigazione e alla sicurezza (sistemi di pompaggio, recinzioni con materiali naturali, siepi, ecc.).

9. Definizioni

1. **Perimetro urbano:** si intende il perimetro dell'area urbana ad oggi costruita, che si sviluppa internamente al perimetro dell'area urbana prevista nello strumento urbanistico vigente. Le mappe da produrre negli elaborati della proposta di intervento possono essere ricavate mediante la sovrapposizione dell'ortofoto più recente dell'edificato sulla cartografia dell'area urbana dello strumento urbanistico vigente.
2. **Ubicazione dell'intervento:** per "centrale al perimetro urbano" si intende più vicino al centro città rispetto al perimetro; per "marginale interno" si intende più vicino al perimetro rispetto al centro città; per "marginale esterno al perimetro urbano" si intende prossimo al perimetro urbano entro 1 km all'esterno; per "molto esterno al perimetro urbano" si intende oltre 1 km all'esterno del perimetro urbano.
3. **Lavorazioni primarie:** si intendono le lavorazioni necessarie a stabilire un assetto di base alla azione di rinaturalizzazione del suolo
4. **Lavorazioni secondarie integrative:** si intendono le lavorazioni aggiuntive a quelle primarie che si rendono necessarie, per particolari casi, e migliorative per l'efficacia complessiva dell'intervento.
5. **Suoli degradati in ambito urbano e periurbano:** si intendono i suoli situati all'interno del perimetro urbano o marginalmente esterno ad esso che presentano i caratteri di *completo*



degrado essenzialmente attribuibili alla totale impermeabilizzazione, copertura con materiale artificiale, compattazione, erosione, perdita della fertilità.

6. ***Suoli in via di degrado in ambito urbano e periurbano:*** si intendono i suoli situati all'interno del perimetro urbano o marginalmente esterno ad esso che presentano i caratteri di *locale* degrado essenzialmente attribuibili alla parziale compattazione, erosione, copertura con materiale artificiale, salinizzazione e contaminazione, riduzione della fertilità, desertificazione.

